Voluntary: liberalità indirette, meno costi (Italia Oggi, 20 agosto 2015)

Posted by admin on Thursday, 20 August 2015

- Fonte: **http://finanza.tgcom.mediaset.it** (link is external)

Il chiarimento fornito dalla circolare delle Entrate 30/E
Registrazione volontaria: imposta di donazione ridotta

- di **Francesco Squeo**

Nella procedura relativa alla voluntary disclosure, conviene sottoporre le liberalità indirette a registrazione volontaria beneficiando delle aliquote di favore di cui alla normativa vigente.
Ciò con rilevante risparmio di imposta.
Qualora, invece, fosse l'amministrazione finanziaria a procedere direttamente all'attività di accertamento l'aliquota sarà applicata in misura pari all'8%.
È uno dei chiarimenti recati sul rimpatrio dei capitali dalla circolare delle Entrate 30/E dell'11 agosto scorso (si veda **ItaliaOggi del 12 agosto**).
In particolare è stato dissipato a titolo definitivo il dubbio concernente l'assenza di coordinamento concernente la formulazione dell'art.56-bis del Tus, in materia di imposte di successione e donazione per come «resuscitata» nel 2006.
Si applica l'aliquota massima in misura dell'8 per cento, salvo il disposto di cui all'art.
56-bis, comma 3, concernente la registrazione volontaria che comporta in quest'ultimo caso la fruizione delle aliquote di favore, unitamente alle franchigie, per come disposte dall'art.2, comma 49, del decreto legge n.262 del 2006.
Ciò impatta in maniera significativa sia sul costo dell'imposta di donazione gravante sulle liberalità indirette che sulla speditezza della procedura di collaborazione volontaria, posto che a mente della circolare n.30/E del 2015 viene chiarito che «non rientrano pertanto nel descritto ambito oggettivo, e non sono interessate dai previsti benefici, le violazioni dichiarative in materia di imposta di registro, di imposta sulle donazioni o di imposta di successione, non prevedendo la norma per tali violazioni l'applicazione automatica degli effetti premiali connessi con il perfezionamento della procedura.
Se dall'istruttoria, comunque, dovessero emergere elementi in merito a violazioni poste in essere dal contribuente con riguardo ai tributi in argomento, l'ufficio dovrà necessariamente attivare le conseguenti attività di controllo.».
Quindi l'ufficio dovrà obbligatoriamente procedere all'attività di controllo: per le liberalità indirette ciò implicherà che al sussistere di liberalità diverse dalle donazioni e da quelle sottese ad atti di donazione effettuati all'estero a favore di soggetti residenti in Italia le prime saranno accertate e incise dall'imposta di donazione al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:

- presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi (si osserva che tipicamente la procedura di collaborazione volontaria concerne tale dichiarazione, anche implicitamente, ove la liberalità indiretta sia venuta a prodursi);
- se di valore superiore alle franchigie attualmente applicabili: euro 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta, euro 1.500.000 per portatori di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5/2/1992 n.104, euro 100 mila per fratelli e sorelle, conformemente all'art.2, comma 49, del decreto legge n.262 del 2006.

La differenza del costo dell'imposta dipenderà dalla modalità con la quale si perviene alla liquidazione della medesima.
Invero, qualora si attivi la procedura di cui al comma 3, dell'art.56-bis (registrazione volontaria), si beneficerà della

determinazione dell’imposta secondo l’art.56, espressamente richiamato da tale comma 3.
Quindi perciò fruendo delle franchigie e delle aliquote di favore, al ricorrere delle condizioni, procedendo con la registrazione volontaria possibilmente entro l’invio della relazione del professionista, unitamente alla documentazione, sottraendosi a priori all’attività di accertamento diretto dell’ufficio che porterebbe, come anticipato, all’applicazione dell’aliquota massima in misura dell’8% (si confronti in merito la circolare n.30/E più volte richiamata).
Infatti, in presenza di una liberalità indiretta dell’ammontare di euro 2.000.000 si avrebbe che nel caso il soggetto donante fosse stato il papà, l’ammontare dell’imposta da corrispondere sarà pari a euro 40 mila ove si proceda a registrazione volontaria; diversamente sarà esattamente pari al doppio, stante l’applicazione dell’aliquota dell’8%, fruendo comunque della franchigia di un milione.
In entrambi i casi (registrazione volontaria ovvero accertamento diretto dell’ufficio) non verranno applicate sanzioni, in quanto non previste dalla normativa vigente, come opportunamente ricordato dalla circolare in argomento.